



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 18 febbraio 2014
(OR. en)**

18086/13

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0310 (COD)**

**COMER 298
PESC 1565
CONOP 161
ECO 224
UD 347
ATO 163
CODEC 3063**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: **REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che modifica il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio che istituisce un
regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento,
dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso**

**REGOLAMENTO (UE) N. .../2014
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

del

**che modifica il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio
che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni,
del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria¹,

¹ Posizione del Parlamento europeo del 23 ottobre 2012 (OJ C ...) e posizione del Consiglio in prima lettura del ... [(GU ...)] [(non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale)]. Posizione del Parlamento europeo del... [(GU ...)] [(non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale)] [e decisione del Consiglio del ...]

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio¹ prescrive che i prodotti a duplice uso siano sottoposti a controlli efficaci quando sono esportati dall'Unione, o vi transitano, o quando sono forniti a un paese terzo grazie a servizi di intermediazione prestati da intermediari residenti o stabiliti nell'Unione.
- (2) Per consentire agli Stati membri e all'Unione di rispettare i propri impegni internazionali, l'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 riporta l'elenco comune dei prodotti a duplice uso soggetti a controlli nell'Unione. Le decisioni sui prodotti soggetti a controllo sono adottate nell'ambito del Gruppo Australia, del Regime di non proliferazione nel settore missilistico, del Gruppo dei fornitori nucleari, dell'intesa di Wassenaar e della convenzione sulle armi chimiche.
- (3) Il regolamento (CE) n. 428/2009 dispone che l'elenco di prodotti a duplice uso di cui all'allegato I di detto regolamento sia aggiornato conformemente ai pertinenti obblighi e impegni, e relative modifiche, accettati dagli Stati membri in quanto membri di regimi internazionali di non proliferazione e di accordi finalizzati al controllo delle esportazioni o a seguito della ratifica di pertinenti trattati internazionali.

¹ Regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1).

- (4) L'elenco dei prodotti a duplice uso di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 deve essere aggiornato periodicamente per garantirne la piena conformità agli obblighi internazionali in materia di sicurezza, la trasparenza e per mantenere la competitività degli esportatori. Ritardi nell'aggiornare detto elenco di prodotti a duplice uso possono avere effetti negativi a livello della sicurezza e della non proliferazione a livello internazionale, nonché sulle prestazioni delle attività economiche degli esportatori dell'Unione. La natura tecnica delle modifiche e il fatto che tali modifiche debbano essere conformi alle decisioni adottate nei regimi internazionali di controllo sulle esportazioni, significa tuttavia che, per recepire nell'Unione gli aggiornamenti necessari, è opportuno ricorrere a una procedura accelerata.
- (5) Il regolamento (CE) n. 428/2009 introduce le autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione come uno dei quattro diversi tipi di autorizzazione disponibili ai sensi di detto regolamento. Le autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione consentono a esportatori stabiliti nell'Unione di esportare determinati prodotti per determinate destinazioni alle condizioni di tali autorizzazioni.
- (6) L'allegato II del regolamento (CE) n. 428/2009 riporta le autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione attualmente vigenti nell'Unione. Data la peculiare natura di tali autorizzazioni, può essere necessario eliminare dall'ambito di applicazione di dette autorizzazioni alcune destinazioni, soprattutto se, a causa di mutate circostanze, è opportuno sospendere l'autorizzazione di operazioni agevolate di esportazione nell'ambito di un'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione per una determinata destinazione. Eliminare una destinazione dall'ambito di applicazione di un'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione non dovrebbe impedire tuttavia che un esportatore possa chiedere un altro tipo di autorizzazione di esportazione conformemente alle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 428/2009.

- (7) Al fine di consentire aggiornamenti regolari e tempestivi dell'elenco comune di prodotti a duplice uso conformemente agli obblighi e agli impegni assunti dagli Stati membri in seno ai regimi internazionali di controllo sulle esportazioni, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) riguardanti la modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 nell'ambito di applicazione dell'articolo 15 di detto regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti.
- (8) Al fine di consentire all'Unione di adeguarsi prontamente alle mutevoli circostanze in cui essa valuta la sensibilità delle esportazioni nell'ambito delle autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alla modifica dell'allegato II del regolamento (CE) n. 428/2009 nel senso di eliminare destinazioni dall'ambito di applicazione delle autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione. Dato che tali modifiche dovrebbero essere introdotte solo in quanto si ritenga che determinate esportazioni siano esposte a maggiori rischi e dato che continuare a usare le autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione per tali esportazioni potrebbe avere effetti negativi incombenti sulla sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri, la Commissione può ricorrere a una procedura urgente.
- (9) Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
- (10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 428/2009,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 428/2009 è modificato come segue:

1) all'articolo 9, paragrafo 1, sono aggiunti i commi seguenti:

"Per garantire che le autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione di cui agli allegati da II bis a II septies coprano solo le operazioni a basso rischio, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 bis per eliminare destinazioni dall'ambito di applicazione di tali autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione se tali destinazioni diventano soggette a un embargo sugli armamenti di cui all'articolo 4, paragrafo 2.

Qualora, in caso di tale embargo sugli armamenti, motivi imperativi di urgenza richiedano la rimozione di determinate destinazioni dall'ambito di applicazione di un'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione, la procedura di cui all'articolo 23 ter si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente paragrafo.";

2) all'articolo 15 è aggiunto il paragrafo seguente:

"3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 bis riguardo all'aggiornamento dell'elenco dei prodotti a duplice uso di cui all'allegato I. L'aggiornamento dell'allegato I avviene all'interno dell'ambito di applicazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Nel caso in cui l'aggiornamento dell'allegato I riguardi prodotti a duplice uso elencati anche negli allegati da II bis a II octies o nell'allegato IV, tali allegati sono modificati di conseguenza.";

3) sono inseriti g articoli seguenti:

"Articolo 23 bis

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 9, paragrafo 1, e all'articolo 15, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da .. *. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all'articolo 9, paragrafo 1, e all'articolo 15, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

* GU: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento.

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell' articolo 9, paragrafo 1, e dell'articolo 15, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 23 ter

1. Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.
2. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 23 bis, paragrafo 5. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ...,

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente
